

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO AFFERENTE ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA EX ART. 15 DELLA L. N. 241 DEL 7/8/1990 E ACCORDO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CROTONE, PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA FINANZIATO DALLA LEGGE 190/2014 -**

**TRA**

**I Parchi archeologici di Crotona e Sibari** (di seguito anche "Parchi"), con sede legale in Località Casa Bianca, 87011 Cassano allo Ionio (CS), Codice Fiscale 94036550781, rappresentata dal Direttore Dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08/07/1971, codice fiscale DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede dei Parchi archeologici di Crotona e Sibari, Località Casa Bianca, 87011 Cassano allo Ionio (CS);

**E**

La **Direzione Regionale Musei Calabria** (di seguito anche "Direzione"), con sede legale in Cosenza, Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza, codice fiscale 98108420781, rappresentata dal Direttore Dott. Filippo Demma, nato a Caserta il 08/07/1971, codice fiscale DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Musei Calabria sita c/o Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza;

**E**

La **Scuola Superiore Meridionale di Napoli Federico II** (di seguito indicata come Scuola oppure "SSM"), - con sede legale in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, rappresentata dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale nella persona del Prof. Arturo De Vivo, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola;

1

(in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:

**VISTO** l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, d'ora in avanti MiC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi MiC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

**VISTO** gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)

**VISTO** l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

**VISTO** il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89”;

**VISTO** il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781, ;

**VISTO** il DM 23 gennaio 2016, n. 43 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014” e in particolare l’art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura;

**VISTO** il DM 21 febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”, modificato con DPCM 15 marzo 2024, n. 54;

**VISTO** il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 28 gennaio 2020 n. 21 recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

**VISTO** il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”, con il quale viene individuato quale Istituto dotato di autonomia speciale, tra gli altri, i Parchi archeologici di Crotona e Sibari;

**VISTO** il D.M. 9 febbraio 2024 rep. 53 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante<sup>2</sup> “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

**VISTO** l’All. 2 al D.M. di cui sopra recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale” con il quale si assegnano, al punto 44, ai Parchi archeologici di Crotona e Sibari i seguenti Istituti:

1. Museo archeologico nazionale di Crotona
2. Museo e parco archeologico di Capo Colonna - Crotona
3. Castello di Carlo V - Crotona
4. Le Castella - Isola di Capo Rizzuto (Crotona)
5. Parco archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
6. Museo archeologico nazionale della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
7. Museo archeologico nazionale di Amendolara – Amendolara (Cosenza);

**VISTO** l’All. 3 al D.M. di cui sopra recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alle Direzioni regionali Musei” con il quale si assegnano, al punto 11, alla Direzione regionale Musei Calabria i seguenti Istituti:

1. Museo archeologico nazionale di Scolacium - Borgia (Catanzaro)
2. Parco archeologico nazionale di Scolacium - Borgia (Catanzaro)
3. Museo archeologico Lametino - Lamezia Terme (Catanzaro)
4. Complesso monumentale di San Domenico - Lamezia Terme (Catanzaro)
5. Galleria Nazionale di Cosenza
6. Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonia - Monasterace (Reggio Calabria)
7. Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri - Locri (Reggio Calabria)
8. Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri - Locri (Reggio Calabria)
9. Museo del territorio, Palazzo Nieddu – Locri (Reggio Calabria)
10. Chiesa di San Francesco d’Assisi - Gerace (Reggio Calabria)

11. Cattolica di Stilo - Stilo (Reggio Calabria)
12. Museo e parco archeologico di Bova Marina (Reggio Calabria)
13. Museo archeologico di Metauros - Gioia Tauro (Reggio Calabria)
14. Museo e parco archeologico dell'antica Medma – Rosarno (Reggio Calabria)
15. Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi" - Vibo Valentia
16. Museo nazionale di Mileto (Vibo Valentia);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionale Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale Rep. n. 725 del 30/10/2020 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Museo e Parco di Sibari, oggi Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

**VISTO** il Decreto ministeriale Rep. 51 del 9 febbraio 2024 che stabilisce “nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, la funzione di Direttore della Direzione regionale Musei Calabria al Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari”, incarico successivo al precedente di avocazione e delega delle funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei Calabria, conferito con Decreto Direttoriale Rep. 87 del 14/02/2024;

**CONSIDERANDO** che, nell’ambito delle proprie competenze, la Direzione ed i Parchi istituiscono e favoriscono rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con l’Università;

**CONSIDERATO** che la Direzione ed i Parchi esplicano funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico scientifico e formazione finalizzata alla catalogazione e documentazione del patrimonio e che, nelle materie di competenza, svolge attività formativa in corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole Università;

**CONSIDERATO** che le Università e le Scuole Superiori sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

**VISTA** la L. del 19 novembre 1990 n. 341;

**PREMESSO** che la Scuola promuove e coordina attività didattiche, di Ricerca e di Terza Missione in campo archeologico;

**VISTO** il DPR 11 luglio 1980 n. 382, art. 66, come modificato dalla L. del 19 ottobre 1999 n. 370, art. 4, co. 5, nonché il RD 31 agosto 1933 n. 1592, art. 49, che consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

**VISTO** che la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM), quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, istituito dal 2 aprile 2022, con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 141 del 27/01/2022 (pubblicato in GURI n. 65 del 18/03/2022);

**VISTO** che la Scuola Superiore Meridionale, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area umanistico-giuridica nell'ambito della quale sono attivi:

- a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio»;
- b. il Programma di dottorato in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» con la finalità di formare gli allievi alla lettura e interpretazione contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo culturale, sociale, economico e religioso nell'ambito di un corso avanzato di studio e ricerca fondato su un approccio multi e interdisciplinare, dove fulcro d'interesse è il patrimonio archeologico approcciato come campo di ricerca antichistica, declinato dall'indagine storica e letteraria fino alla conservazione, gestione e fruizione;
- c. area di ricerca in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» finalizzata all'analisi delle interconnessioni tra culture e centri mediterranei, tematiche riguardanti l'Italia centro meridionale e i siti vesuviani, l'interazione tra testi storici, letterari e documentazione archeologica, la riflessione su corpora digitali e nuove forme di documentazione delle testimonianze, il settore del restauro, della conservazione e le buone pratiche di gestione del patrimonio.

**VISTO** che la Scuola Superiore Meridionale, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

**VISTO** che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di un rapporto di collaborazione ed all'attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

**VISTO** che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto Convenzionale.

4

## **CONSIDERATO CHE**

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- la Direzione regionale Musei Calabria, con le sedi afferenti, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, sviluppando e favorendo lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione e la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento;
- nell'ambito delle proprie competenze, la Direzione ed i Parchi istituiscono e favoriscono rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con l'Università;
- la Direzione regionale Musei ed i Parchi archeologici di Crotone e Sibari esplicano funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico scientifico e formazione finalizzata alla catalogazione e

- documentazione del patrimonio e che, nelle materie di competenza, svolge attività formativa in corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole Università;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;
  - è volontà della DRMC e del PaCS di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio di propria competenza attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di ricerca archeologica, di recupero monumentale ambientale, di corretta fruizione e di potenziamento dell'accesso al patrimonio culturale;
  - in questa chiave, la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
  - è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
  - le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività

#### **CONSIDERATO Altresì CHE**

- La DRM è beneficiaria e soggetto attuatore di un intervento denominato CROTONE, PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA finanziato dalla Legge 190/2014 e finalizzato alla comprensione dell'organizzazione urbanistica del Santuario di Hera Lacinia e dell'impianto abitativo romano, CUP: F19J2101119000;
- per la realizzazione del succitato intervento si ravvisa la necessità di effettuare approfondite indagini archeologiche in diversi punti dell'area, individuati grazie all'attività di prospezione e sondaggio preliminare effettuata nell'anno 2023 per lo stesso progetto;
- nell'ambito del più generale accordo di collaborazione oggetto della presente Convenzione, le attività di indagine archeologica relativa al PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA sono strategiche e propedeutiche all'attuazione degli interventi sull'area e rivestono carattere di urgenza tali da renderli immediatamente necessarie e costituire un primo oggetto specifico di accordo attuativo;

5

Tutto ciò premesso e considerato costituente parte integrante e sostanziale della presente intesa, nelle more del perfezionamento del passaggio di consegne dell'area oggetto della presente Convenzione dalla DRMC ai Parchi archeologici di Crotona e Sibari

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

Scopo della presente Convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra la Direzione Regionale Musei Calabria, la Scuola Superiore Meridionale ed i Parchi archeologici di Crotona e Sibari che comunemente concordano sull'utilità e l'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i legami di collaborazione tra le due Istituzioni. Mediante la presente convenzione si intende pertanto contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, della valorizzazione, delle opportunità di formazione scientifica e professionale in campo archeologico.

### **Art. 2 (Modalità di realizzazione della collaborazione)**

Le parti si impegnano a collaborare in attività di ricerca, formazione e divulgazione rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei siti afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria ed ai Parchi archeologici di Crotona e Sibari. A tal scopo concordano di condividere iniziative indirizzate allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della ricerca archeologica, alla promozione di studi e ricerche, alla valorizzazione e comunicazione dei relativi risultati e, in generale, del patrimonio archeologico.

La collaborazione fra le tre Istituzioni potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate, per le quali ci si impegna alla redazione di specifici accordi attuativi definiti dai Referenti.

Essa potrà comunque prevedere:

- supporto tecnico-scientifico per le attività di ricerca ai fini della valorizzazione e miglioramento della fruizione delle sedi afferenti alla Direzione, nonché supporto specialistico durante le fasi di redazione dei progetti di accessibilità, valorizzazione e miglioramento della fruizione;
- realizzazione e promozione di attività di ricerca archeologica all'interno delle sedi della Direzione e dei Parchi;
- realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- realizzazione e promozione di attività formative da svolgersi con studenti e discenti (ad es. tirocini, stages, attività caratterizzate dal riconoscimento di crediti formativi come previsto dalla normativa vigente in materia), fermi restando gli obblighi assicurativi e gli adempimenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che rimarranno in capo dal Dipartimento.

A tale scopo la Direzione, i Parchi e la Scuola si impegnano a definire di comune accordo specifici programmi di lavoro, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse dalle due Istituzioni, ferma restando la possibilità di svolgere attività in maniera autonoma e/o in collaborazione con altri Enti.

Al fine di definire tali programmi, di seguirne lo svolgimento, di assicurarne l'attuazione, la Direzione e la Scuola individuano ciascuno un referente.

6

### **Art. 3 (Obiettivi specifici del primo accordo operativo)**

In ottemperanza alle modalità di realizzazione della collaborazione come disciplinate dal precedente art. 2 della presente Convenzione, il presente articolo disciplina obiettivi specifici, oggetto e modalità organizzative relative al primo accordo attuativo come di seguito riportato. Nell'ambito della finalità generale della richiamata Convenzione, obiettivo specifico del presente Accordo attuativo è il supporto scientifico di natura archeologica nelle fasi di indagine dell'intervento denominato "CROTONE, PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA - Legge 190/2014 - intervento finalizzato alla comprensione dell'organizzazione urbanistica del Santuario di Hera Lacinia e dell'impianto abitativo romano, CUP: F19J21011190005" e segnatamente il supporto scientifico di natura archeologica ai fini della definizione delle stratigrafie antiche, nonché della raccolta dei dati sulle condizioni del patrimonio ancora sepolto, funzionale all'ampliamento della fruizione del Parco di Capocolonna e dello sviluppo di nuovi percorsi di visita.

Per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, le attività previste sono quelle di seguito elencate:

- a. *supporto scientifico e assistenza archeologica per saggi volti alla raccolta di dati sulle condizioni di giacitura e conservazione del patrimonio archeologico del sito, al miglioramento della leggibilità delle aree già indagate e alla realizzazione di nuovi percorsi e relative infrastrutture;*
- b. *supporto scientifico specialistico per la catalogazione e lo studio dei materiali rinvenuti durante le ricerche di cui al punto a)*
- c. *supporto scientifico e specialistico per le operazioni di rilievo archeologico delle evidenze venute in luce durante le ricerche di cui al punto a)*

- d. supporto scientifico e specialistico per la ricostruzione di eventuali contesti monumentali venuti in luce durante le ricerche di cui al punto a)
- e. Supporto scientifico e specialistico per la riorganizzazione dei percorsi di visita che integrino informazioni sul patrimonio sepolto, volti al miglioramento dell'accessibilità cognitiva e alla migliore comprensione delle problematiche proposte dai monumenti;
- f. supporto scientifico specialistico alla redazione di progetti espositivi di contesti di materiali venuti in luce durante le ricerche
- g. supporto alla disseminazione e alla comunicazione scientifica dei risultati delle attività scaturite dal progetto.

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, per tutta la durata di tale Accordo e per garantire il coordinamento e lo svolgimento del lavoro, la SSM tramite il proprio responsabile scientifico, garantisce il coinvolgimento di varie figure in campo archeologico, diagnostico, topografico, anche di carattere interdisciplinare, a seconda delle necessità via via imposte dagli sviluppi del progetto; il responsabile scientifico, inoltre, tiene un elenco aggiornato di tali figure.

Tale gruppo parteciperà attivamente alle attività regolate dal presente Accordo in virtù dell'organizzazione stabilita dai responsabili scientifici della Convenzione e delle esigenze dettate dal cronoprogramma dell'intervento di che trattasi, incluse le fasi ricognitive e analitiche da effettuare in loco. L'intero gruppo di lavoro, per il tramite dei Responsabili Scientifici della Convenzione, avrà cura di rapportarsi costantemente con il RUP e il responsabile scientifico del progetto succitato.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza e secondo quanto definito dalla presente convenzione ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività di cui all'art. 2.

L'intervento avrà durata biennale.

La scuola Superiore Meridionale provvederà in particolare:

- a predisporre il piano delle attività di propria competenza e il calendario delle stesse, da sottoporre alla DRM ed ai Parchi archeologici di Crotona e Sibari per la sua approvazione;
- a provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza, coinvolgendo personale strutturato, studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, nonché reclutando personale esperto, professionisti e borsisti, o coinvolgendo soggetti esterni;
- a curare l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di propria competenza e la stesura per ciascun anno della relazione programmatica e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti; le relazioni dovranno essere consegnate rispettivamente, per il primo anno di attività: all'inizio del progetto, a 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di scavo; per il secondo anno di attività: all'inizio delle operazioni di scavo; a 30 giorni dalla loro conclusione. Tali relazioni costituiscono la rendicontazione scientifica delle attività. Non è prevista altra forma di rendicontazione;
- a consegnare, al termine del secondo anno, entro 60 giorni dopo la conclusione delle indagini, la relazione conclusiva sulle attività del biennio.

In aggiunta alla co-supervisione scientifica e alla predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività la DRM si impegna:

- a trasferire in quattro soluzioni alla Scuola Superiore Meridionale i fondi necessari al cofinanziamento delle attività, per un totale di euro 20.000,00 (euro ventimila,00) esente da IVA, di cui nel primo anno: euro 5000,00 (euro cinquemila,00) alla consegna della relazione programmatica, 5000,00 (euro cinquemila,00) alla consegna della relazione conclusiva del primo anno, 5000,00 (euro cinquemila,00) alla consegna della relazione preliminare del secondo anno; 5000,00 (euro cinquemila,00) alla consegna della relazione conclusiva del secondo anno, previa validazione delle suddette documentazioni da parte del RUP del progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese finanziate rientrano compensi e remunerazioni, varie forme di contratto e borse di studio, costi di missione, noleggio e acquisto attrezzature, riparazione e manutenzione attrezzature, forniture di servizi (soggetti esterni), materiale di consumo e tutto ciò che il Referente scientifico ritiene opportuno al buon compimento del progetto.

I fondi saranno erogati esclusivamente previa presentazione delle relative note di debito da parte di SSM. Tale importo trova copertura finanziaria nelle apposite voci del QTE dell'intervento sopra emarginato.

#### **Art. 4 (Referenti)**

I referenti della presente convenzione sono il Direttore dott. Filippo Demma per la Direzione regionale Musei Calabria e per i Parchi archeologici di Crotona e Sibari e il prof. Carlo Rescigno per la Scuola. Ciascuna Parte si riserva il diritto, qualora il Responsabile scientifico indicato si trovi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione impossibilitato a svolgere l'attività richiesta, di sostituirlo con altro Responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

#### **Art. 5 (Norme economiche)**

La stipula della presente convenzione è a titolo non oneroso per le Parti. Ognuna delle parti è libera di finanziare, direttamente o attraverso sponsor pubblici o privati, attività specifiche rientranti nelle finalità della presenza convenzione, in tutto o in parte. Le parti, comunque, si impegnano a promuovere la conoscenza delle finalità perseguite dalla presente convenzione presso Enti, Banche, Fondazioni, ecc., allo scopo di sensibilizzare i potenziali sponsors all'erogazione di contributi utili al perseguimento degli scopi della presente.

#### **Art. 6 (Proprietà intellettuale)**

Nelle pubblicazioni e nei prodotti di varia natura derivanti dalle attività espressamente scaturite dalla collaborazione normata dalla presente convenzione e dagli accordi attuativi da essa derivati, le Parti si impegnano ad inserire informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e i rispettivi loghi, secondo la normativa delle Parti, nonché ad attenersi alle politiche di authorship, riconosciute a livello internazionale. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e 4 simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati derivanti dalla presente convenzione e dai relativi accordi attuativi, o qualora rediga un contributo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la presente convenzione.

Fermo restando che ogni Parte rimarrà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, i risultati totali o parziali delle attività espressamente conseguiti nell'ambito della presente convenzione e dei relativi accordi attuativi e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad

essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 7 (Norme sulla salute e sulla sicurezza)**

Il personale e tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle Parti contraenti, comunque designati, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi tutti gli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti impiegati a qualunque titolo dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Ciascuna Parte, ove previsto, provvederà alla fornitura di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale al proprio personale e agli eventuali consulenti esterni e/o ulteriori soggetti che a qualunque titolo, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

#### **Art. 8 (Norme sul trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata; acconsentono inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento <sup>5</sup> in forma anonima, alla comunicazione dei dati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività riconducibili all'oggetto della presente convenzione in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Per quanto attiene al Dipartimento, il trattamento si conformerà altresì a quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettoriale 870/2019) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (Delibera n. 514 del 19 dicembre 2018).

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- responsabile protezione dei dati della SSM: Qualifica Group S.r.l. (cod. fisc. 09537471212) PEC: [qualificagroup@pec.it](mailto:qualificagroup@pec.it).
- responsabile protezione dei dati della Direzione Regionale Musei Calabria: [drm-cal@cultura.gov.it](mailto:drm-cal@cultura.gov.it)

#### **Art. 9 (Durata della Convenzione e procedure di rinnovo)**

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di 3 anni. Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

**Art. 10 (Normativa applicabile)**

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

**Art. 11 (Eventuali controversie, clausola arbitrare, foro competente e registrazione)**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano esclusivamente il foro di Cosenza quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. Questa Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della Parte richiedente.

**Art. 11 (Rimando)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.

L'imposta è assolta in modo virtuale dalla Scuola Superiore Meridionale giusta autorizzazione n. 45410 del 29/02/2024.

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

La convenzione è redatta in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

10

Per i Parchi archeologici di Crotona e Sibari  
Il Direttore  
Dott. Filippo Demma

Per la Direzione Generale Musei Calabria  
Il Direttore  
Dott. Filippo Demma

Per la Scuola Superiore Meridionale  
Il Responsabile  
Prof. Arturo De Vivo